



Servizio Tributi

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 26 maggio 2014 n. 33 e modificato con successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 7 gennaio 2019

Sommario

Art 1. OGGETTO.....	3
Art. 2 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI.....	3
Art. 3 SOGGETTO ATTIVO.....	3
Art. 4 SOGGETTI PASSIVI.....	3
Art. 5 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO.....	3
Art. 6 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO.....	4
Art. 7 RIDUZIONE DI SUPERFICI PER CONTESTUALE PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI.....	5
Art. 8 TARIFFA DEL TRIBUTO.....	6
Art. 9 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE.....	6
Art. 10 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI.....	6
Art. 11 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI.....	7
Art. 12 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO.....	7
Art. 13 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	7
Art. 14 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE.....	7
Art. 15 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.....	8
Art. 16 ZONE NON SERVITE.....	8
Art. 17 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	9
Art. 18 RIDUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE.....	9
Art. 19 PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA RIDUZIONE PER AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI.....	9
Art. 20 AGEVOLAZIONI.....	10
Art. 21 TRIBUTO GIORNALIERO.....	10
Art. 22 TRIBUTO PROVINCIALE.....	10
Art. 23 DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE.....	11
Art. 24 RISCOSSIONE.....	12
Art. 25 RIMBORSI.....	13
Art. 26 IMPORTI MINIMI.....	13
Art. 27 FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	13
Art. 28 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI.....	13
Art. 29 SANZIONI, RISCOSSIONE COATTIVA E INTERESSI.....	14
Art. 30 CONTENZIOSO.....	14

Art. 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del d.lgs. 15.12.1997, n. 446, disciplina la tassa rifiuti (TARI) di cui alla l. 27.12.2013, n. 147, e s.m.i.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI

1. Il servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è disciplinato da apposito regolamento da adottarsi ai sensi della normativa vigente.
2. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano all'espletamento del servizio ai fini dell'applicazione del tributo disciplinato dal presente regolamento.
3. In assenza del regolamento di cui al comma 1, si fa riferimento alle disposizioni impartite dal competente servizio comunale, nonché ai capitolati/convenzioni disciplinanti il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 3 SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 4 SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga i locali o le aree scoperte di cui al successivo art. 5, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso da parte del soggetto passivo non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 5 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:

- a) locali: le strutture comunque denominate, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiuse su tre lati verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. A titolo esemplificativo sono soggette a tributo le tettoie utilizzate per il ricovero di mezzi o oggetti;
- b) aree scoperte operative: le superfici occupate o detenute a qualsiasi uso adibite suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche;
- c) utenze domestiche: le strutture adibite a civile abitazione e relative pertinenze ai sensi dell'art. 817 del codice civile (i locali accatastati in categoria C2, C6 e C7);
- d) utenze non domestiche: le restanti strutture e superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali professionali e le attività produttive e di servizi in genere.

Art. 6 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili ovvero sprovviste di contratti attivi ai servizi di rete (escluse le utenze centralizzate);
- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi, qualora non siano adibiti a deposito;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 1,5 mt.

Utenze non domestiche

- locali privi di mobili e suppellettili, ovvero sprovvisti di contratti attivi ai servizi di rete, qualora non siano adibiti a depositi;
- locali dove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza essiccazione dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura e allevamento, serre a terra solo se non destinate contemporaneamente all'attività commerciale;
- superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

– edifici o loro parti adibiti permanentemente a qualsiasi culto pubblico nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto, escluse in ogni caso le eventuali abitazioni dei ministri di culto e relative pertinenze;

– aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli delle stazioni servizio carburanti nonché quelle di transito, manovra e sosta degli autoveicoli all'interno del perimetro delle stazioni stesse. Sono comunque soggette al tributo le aree adibite alla sosta degli autoveicoli per rifornimento carburanti, controllo pressione pneumatici e simili;

– parcheggi pubblici scoperti a pagamento limitatamente alle aree adibite in via esclusiva all'accesso, alla circolazione interna e all'uscita dei veicoli;

- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive purché risultanti da certificazione del Direttore Sanitario della struttura.

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse con sole funzioni ornamentali;

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e devono essere riscontrabili in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

Art. 7 RIDUZIONE DI SUPERFICI PER CONTESTUALE PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI

1. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma vi siano obiettive difficoltà nell'individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco (con esclusione dei locali o aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale dove, per sua stessa natura, non si producano rifiuti speciali).

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Falegnamerie	30
Autocarrozzerie	30
Autofficine per riparazione veicoli - elettrauto	30
Gommisti	30
Distributori di carburante	30
Lavanderie	30
Verniciatura	30

Galvanotecnici	30
Fonderie	30
Studi dentistici e laboratori odontotecnici	30
Tipografie artigiane	30
Metalmeccaniche artigiane	30
Sale degenza di strutture sanitarie/ socio sanitarie, ospedaliere, di ricovero	30

2. L'esenzione di cui al comma precedente viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 23 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Art. 8 TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 9 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. Fino alla revisione del catasto prevista dall'art. 1 comma 647 della l. 27.12.2013, n. 147, n. 201 la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è data per tutti gli immobili soggetti al tributo dalla superficie calpestabile.

2. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini Tarsu/Tares, fatte salve eventuali denunce successive.

3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 10 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del d.l. 31.12.2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla l. 28.02.2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 11 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.

Art. 12 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato nel presente comma, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal d.p.r. 27.04.1999, n. 158 e s.m.i..

3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.

4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferita in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

Art. 13 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. I locali e le aree riferibili ad utenze non domestiche vengono accorpate in classi di attività omogenee per quanto concerne la presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, secondo la tabella contenuta nel d.p.r. 27.04.1999, n. 158 (allegato 1).

2. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte della medesima unità locale. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, espressamente dichiarata o accertata d'ufficio.

3. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. Nei locali destinati a civile abitazione, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere conteggiato come utenza non domestica sulla base della classificazione operata dai precedenti commi.

Art. 14 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del d.p.r. 27.04.1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.

2. Le utenze domestiche sono suddivise, ai fini della determinazione del numero degli occupanti in:

a) domestiche residenti: sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. La data di rilevazione del numero degli occupanti del nucleo familiare è quella indicata nella deliberazione di approvazione del Piano finanziario e delle tariffe o per le nuove utenze, alla data di apertura; le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, oppure servizio di volontariato, studio o attività lavorativa prestati all'estero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo art. 23.

b) utenze domestiche non residenti: sono occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, gli alloggi tenuti a disposizione di Enti diversi dalle persone fisiche occupate da soggetti non residenti. Per tali utenze si assume quale numero degli occupati quello dichiarato dal contribuente nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 23. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione il numero degli occupanti viene stabilito convenzionalmente in un numero pari a una unità.

3. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. Se condotte da persona giuridica si considerano utenze non domestiche. Sono parimenti considerate utenze domestiche condotte da un occupante le autorimesse e gli altri simili luoghi di deposito occupati posseduti o detenuti da (persona fisica) residente anche se non facenti parte dell'utenza domestica in capo al soggetto passivo.

4. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Art. 15 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso.

2. Cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione.

3. La cessazione dà diritto al discarico o al rimborso del tributo a decorrere dalla data di cessazione dell'occupazione, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 23.

Art. 16 ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita.

2. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 200 metri in linea d'aria.

3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del:

- a) 60% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 200 metri in linea d'aria ma inferiore a 500 metri in linea d'aria;
- b) 70% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore 500 metri in linea d'aria.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 23 e viene meno a decorrere dall'attivazione del servizio.
5. A tale fattispecie non vengono applicate le altre riduzioni previste dal presente regolamento.

Art. 17 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo, di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo.

Art. 18 RIDUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili ricevono dal sistema CONAI.
2. Per le utenze domestiche che provvedano a ridurre la produzione e il conferimento di rifiuti, migliorino le attività di raccolta differenziata o comunque facciano ridurre le spese di raccolta e smaltimento, come per le utenze in condomini che centralizzino in varie forme la raccolta differenziata, è prevista una riduzione sino al 20% della quota variabile del tributo.
3. Per le utenze domestiche che provvedano a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della quota variabile del tributo.
4. Le riduzioni di cui ai commi 2 e 3, che sono cumulabili, hanno effetto dalla data di presentazione di apposite istanze. Suddette istanze saranno valide anche per gli anni successivi, con obbligo del soggetto passivo di comunicare al comune la variazione o la cessazione dei presupposti che danno diritto alla riduzione. Con la presentazione delle sopracitate istanze il medesimo autorizza il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale sussistenza dei presupposti che danno diritto alla riduzione.
5. Il contribuente decade dai benefici qualora il Comune accerti la mancanza dei presupposti.
6. Il regolamento di cui al precedente art. 2 disciplina le modalità operative con le quale possano essere riconosciute le riduzioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

Art. 19 PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA RIDUZIONE PER AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI.

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta fino ad un massimo del 30% della quota variabile a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento.

2. La riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione annua presunta complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno risultante dalla moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente.

4. L'agevolazione indicata nei precedenti commi verrà calcolata a consuntivo con rimborso dell'eventuale eccedenza pagata.

Art. 20 AGEVOLAZIONI

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, costituisce un fondo di solidarietà per destinare sussidi per il pagamento totale o parziale della tariffa, limitatamente ai locali direttamente abitati, a favore delle fasce deboli della popolazione che versino in situazioni di crisi o di particolare difficoltà. Il conferimento del sussidio avviene sulla base di criteri di sostenibilità sociale, individuati dal Settore Politiche sociali e di sostegno alla famiglia aperti a tutti coloro che dispongono dei requisiti previsti.

2. L'agevolazione di cui al precedente comma è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 21 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata fino ad un massimo del 100%.

5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del d.lgs 14.03.2011, n. 23, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

6. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

Art. 22 TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del d.lgs. 30.12.1992, n. 504 che è commisurato

alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo principale ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 23 DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione, detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette al tributo. Tale obbligo è esteso anche per l'ottenimento delle riduzioni e delle esenzioni nonché alla relative cessazioni.

2. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.

3. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il termine di cui al comma precedente.

4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui al comma precedente entro il termine ivi indicato, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante. In caso contrario si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della dichiarazione di cessazione.

5. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

6. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

7. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione del Comune, deve essere consegnata al Comune direttamente, a mezzo posta, a mezzo fax, a mezzo PEC o mediante altra forma di comunicazione telematica messa a disposizione dal Comune.

8. La dichiarazione sia originaria, sia di variazione, deve contenere i seguenti elementi minimi:

Utenze domestiche

- generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, l'indirizzo PEC o mail qualora disponibili;
- dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- denominazione o ragione sociale della società, sede legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO delle attività, con specificazione di quello prevalente (in assenza di codici ATECO,

l'oggetto sociale o qualsiasi altra informazione dai quali si possa desumere la categoria di attribuzione al fine dell'assoggettamento al tributo), indirizzo PEC;

- generalità del soggetto denunciante;
- persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

9. La dichiarazione di cessazione deve contenere:

- generalità del soggetto passivo;
- dati identificativi dei locali per i quali il soggetto passivo presenta denuncia di cessazione;
- data di cessazione dell'occupazione/detenzione o del possesso dei locali per i quali il soggetto passivo presenta denuncia di cessazione;
- elementi atti a comprovare la cessazione dell'occupazione/detenzione o del possesso dei locali per i quali il soggetto passivo presenta denuncia di cessazione.

10. Le dichiarazioni devono essere regolarmente sottoscritte. Per le dichiarazioni prodotte eventualmente in via telematica si applicano le prescrizioni del codice dell'Amministrazione Digitale nonché quelle che verranno adottate dal Comune.

11. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare comunque la dichiarazione.

Art. 24 RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote la TARI in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze sulla base delle risultanze agli atti del Servizio Tributi, suddividendo l'ammontare complessivo in almeno due rate a scadenza semestrale.

2. La tassa comunale per l'anno di riferimento è versata al Comune mediante apposito bollettino di conto corrente postale, nonché tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il termine fissato dalla normativa vigente, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'art. 30, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori/pari a 50 centesimi di euro o inferiori
5. Il mancato ricevimento dell'invito di cui al precedente comma 1 non esime in alcun caso il contribuente dal pagamento del tributo alle date prefissate.
6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del d.lgs. 30.12.1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.

Art. 25 RIMBORSI

1. Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine previsto dalla normativa vigente.
2. Il Comune provvede al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel Regolamento Comunale sugli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi locali.

Art. 26 IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 22 sia inferiore ad euro 12.
2. Non sono eseguiti rimborsi di importo inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 27 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il Funzionario Responsabile del tributo, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 28 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella dichiarazione di cui al precedente art. 23 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
2. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano può considerare quale superficie assoggettabile alla

TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al d.p.r. 23.03.1998, n. 138.

3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento complessivo ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria, di variazione o di cessazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazioni per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 29 SANZIONI, RISCOSSIONE COATTIVA E INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18.12 1997, n. 471, il quale prevede che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la TARI, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della l. 27.12.2006, n. 296.

7. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al d.p.r. 29.09.1973, n. 602 o ingiunzione fiscale di cui al r.d. 14.04.1910, n. 639,

8. Sulle somme dovute a titolo di TARI si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente Regolamento Comunale. Gli interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Art. 30 CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 31.12.1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico Regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del d.lgs. 19.06.1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.